



REGIONE PUGLIA

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013
Addendum accordo del 1 gennaio 2013

Le parti, nel confermare il contenuto dell'Accordo sottoscritto il 1 febbraio 2013, preso atto che la procedura concordata per l'istruttoria e la approvazione delle domande di mobilità in deroga in esso prevista non ha ricevuto parere favorevole da parte dell'INPS, e verificato che la Regione e le Province in specifici incontri hanno stabilito una procedura semplificata per la presentazione delle domande, considerato che si rende necessario procedere nel più breve tempo possibile alla istruttoria delle domande pervenute in relazione all'anno 2013, anche alla luce dell'avvenuto superamento delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in data 26 febbraio 2013, convengono di modificare l'Accordo come di seguito riportato:

Mobilità in deroga

Il punto 4. "Procedura e termini per la presentazione della domanda" è integralmente sostituito come segue:

I cittadini che hanno diritto al riconoscimento della mobilità in deroga devono presentare istanza **esclusivamente in via telematica all'INPS**, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n.102 del 2012, senza che vi sia necessità di allegare alcun documento né in formato cartaceo, né in altro formato. Ai cittadini **non deve essere richiesto alcun documento** da allegare alla domanda.

Si evidenzia, tuttavia, che il sistema Inps richiede la conoscenza della data di iscrizione ai servizi per il lavoro. Pertanto, i lavoratori non iscritti dovranno preliminarmente recarsi al Centro per impiego per l'iscrizione e, successivamente, potranno presentare la domanda all'Inps. I cittadini iscritti ai Servizi per il Lavoro, al contrario, potranno presentare direttamente la domanda in formato telematico all' Inps.

Dopo la presentazione della domanda all'INPS i cittadini dovranno **obbligatoriamente recarsi presso il competente Centro per l'Impiego entro 8 giorni**, per la presa in carico ai fini della erogazione di politiche attive per il lavoro.

Di conseguenza gli operatori dei Centri dovranno operare come segue:

Lavoratore avente diritto ai sensi dell'Accordo del 1 febbraio 2013

a) Iscrizione del lavoratore nella lista speciale "Mobilità in deroga" indicando come data di iscrizione alla lista, la data di presentazione della domanda.

b) Registrazione erogazione servizio presa in carico.

Lavoratore non avente diritto a seguito di cessazione degli ammortizzatori ordinari

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

a) Iscrizione del lavoratore nella apposita lista speciale "Mobilità in deroga 2013. Lavoratori esclusi per ammortizzatori ordinari"

Il punto 5. "Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni" è integralmente sostituito come segue:

Le istanze dovranno essere presentate all'Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà all'istruttoria ed alla trasmissione, su base settimanale, degli elenchi dei lavoratori autorizzabili, con indicazione della relativa spesa, alla Regione Puglia che provvederà ad autorizzare i lavoratori con proprio provvedimento, anche al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive.

L'Inps procederà all'erogazione del trattamento, ove spettante, dopo aver verificato la disponibilità finanziaria a valere sulle somme trasferite dal Governo nazionale, previa condivisione in un apposito Gruppo tecnico di lavoro condiviso tra le due amministrazioni che sarà costituito entro 7 giorni dalla stipula del presente accordo.

L'Inps invierà alla Regione Puglia anche gli elenchi delle istruttorie negative, rispetto ai quali la Regione adotterà proprio provvedimento di rigetto.

Le richieste di riesame, in caso di esito negativo della istruttoria, saranno decise sulla base di una istruttoria congiunta tra Inps e Regione.

Le domande presentate nel corso del 2013 vanno istruite esclusivamente secondo quanto previsto dal presente accordo, senza che rilevi la avvenuta autorizzazione, nonché la liquidazione, di periodi precedenti (2011-2012). Pertanto, per le domande presentate nel corso del 2013, l'Istituto procederà a verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti a prescindere dalla avvenuta conclusione del procedimento di istruttoria e autorizzazione per gli anni precedenti.

Addendum all'Accordo 1 febbraio

Al termine del punto 2 dopo le parole **"Sono in ogni caso esclusi dalla fruizione del trattamento:**

- **i lavoratori che, anche nelle annualità precedenti, abbiano percepito mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/91"**

sono aggiunte le parole: "tale esclusione NON opera per coloro che maturino il diritto al trattamento pensionistico in base alla normativa in vigore, entro il 31 dicembre 2013".

Cassa Integrazione in deroga

Con riferimento alle domande di Cassa Integrazione in deroga le parti ribadiscono che – come previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 - le pratiche in formato cartaceo relative alle istanze di Cig in deroga, devono contenere **tutti gli elementi** indicati dal citato accordo.

Con riferimento ai documenti allegati, in assenza di uno o più documenti indicati dall'Accordo, la pratica verrà considerata incompleta e non potrà essere autorizzata. Le parti convengono che, in questa ipotesi, l'istante, ferma restando la corretta presentazione della domanda sul sistema Sintesi, potrà ripresentare la documentazione in forma cartacea (allegando esclusivamente la prima pagina

della domanda presentata su Sintesi), con i documenti mancanti in originale, che dovrà essere inviata entro 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della determina recante l'esito istruttorio.

Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione della documentazione allegata, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente.

Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.

L'istanza verrà istruita, come già indicato nell'Allegato Tecnico, rigorosamente nell'ordine di ricezione della domanda trasmessa in forma cartacea quando la stessa potrà ritenersi completa. Pertanto, verranno istruite le istanze complete e solo successivamente quelle integrate dal richiedente ai sensi del presente accordo.

Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria, con la sola eccezione dei casi in cui il documento fosse presente nella pratica inviata, ma non risultasse conforme all'Accordo (ad es. dichiarazione prevista dal punto 5.1.2 del verbale d'accordo, non resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000).

Le parti danno mandato agli uffici regionali di predisporre un testo coordinato dell'Accordo del 1 febbraio e s.m. e di trasmetterlo a tutti i firmatari. L'Inps precisa che le istruttorie della mobilità in deroga partiranno dalla data di ricezione di tale testo coordinato.

